

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

62.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLO ENRICO MORO

INDI

DEL PRESIDENTE GIORGIO RUFFOLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		CUOJATI ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto (2701) .	15
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	3	RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	15, 22, 24
RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	15	MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	3, 6
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		BELLOCCHIO ANTONIO	6
Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1973-B);		BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO	26
		LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	22, 24
		PIRO FRANCO	4, 22, 24, 27
		ROSSI DI MONTELERA LUIGI, <i>Relatore f.f.</i>	3, 22 23, 24

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1985

	PAG.		PAG.
RUBINACCI GIUSEPPE	5, 24	NUCCI MAURO ANNA MARIA, <i>Relatore</i>	6, 7, 8
SERRENTINO PIETRO	4, 28	TARABINI EUGENIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	8
TRIVA RUBES	22, 25	Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
USELLINI MARIO, <i>Relatore</i>	3	Disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette (2870)	14
VISCO VINCENZO	22, 27	MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	14, 15
VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i>	6	ALPINI RENATO	14
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		BRINA ALFIO	14
Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (2685)	6	LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	14, 15
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	6, 7, 9	ROSSI DI MONTELEA LUIGI	14
BRUZZANI RICCARDO	8	Votazioni segrete:	
		MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	14
		RUFFOLO GIORGIO, <i>Presidente</i>	29

La seduta comincia alle 9,10.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per il provvedimento n. 2685 il deputato Contu è sostituito dal deputato Gitti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1973-B) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cuojati ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto (2701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita », già approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 22 maggio 1985 e modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 luglio 1985 e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cuojati ed altri: « Modifica delle norme concernenti il trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto ».

Prego il relatore di voler riferire sui lavori del Comitato ristretto.

MARIO USELLINI, *Relatore*. La riunione del Comitato ristretto ha consentito di

chiarire l'esame degli emendamenti, già presentati in sede di discussione, che i gruppi hanno ritenuto di proporre. Ciascun gruppo ha fatto tutto il possibile per agevolare la rapida approvazione del provvedimento, concordando una linea di emendamenti che può sinteticamente riassumersi nella proposta di soppressione dei commi quarto e quinto dell'articolo 6, relativi alla rendite percepite in caso di contratti di assicurazione sulla vita, per le quali il Senato aveva proposto una riduzione al 60 per cento, nonché la soppressione dell'ultimo comma, in base al quale il Senato aveva proposto, con decreto del ministro delle finanze, la possibilità di dedurre i premi pagati dai lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro in sede di liquidazione dell'imposta.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Vorrei esprimere a nome del gruppo della democrazia cristiana, la soddisfazione per il mantenimento da parte del Senato, per gli aspetti riguardanti la materia delle indennità di fine rapporto e delle polizze di assicurazione sulla vita, del testo approvato alla Camera.

Valutiamo con soddisfazione le intese raggiunte in sede di Comitato ristretto, ma dobbiamo rilevare che sul tema delle rendite vitalizie vi è, da parte del nostro e di altri gruppi, un interesse a regolamentare la materia. Ribadiamo, perciò, la necessità di garantire a queste fattispecie un trattamento uguale a quello previsto per altre analoghe, giuridicamente e di fatto.

Per facilitare l'iter del provvedimento, il gruppo della democrazia cristiana accoglie la soppressione del comma riguardante le rendite vitalizie e di quello successivo, e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo ad un rapido riesame della materia.

Ribadendo quindi l'importanza dell'argomento ed anche tenendo conto di ciò che ci ha detto il ministro delle finanze, relativamente ai tempi tecnici occorrenti per l'approvazione definitiva del provvedimento da parte del Senato, dichiariamo di non insistere nella proposta di non modificare il testo pervenuto dal Senato.

PIETRO SERRENTINO. Esprimo la mia soddisfazione per la discussione serena e proficua avvenuta in sede di Comitato ristretto, che ha rispettato sostanzialmente la soluzione accolta dal Senato sul problema delle liquidazioni e soprattutto per quanto riguarda il mantenimento della ritenuta a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, ridotta al 12,5 per cento sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita anche se c'è una riserva da parte di alcuni dei gruppi di rivedere questa materia.

Anche altri gruppi hanno presentato delle proposte di legge in materia e quindi sarà possibile nel futuro prendere in considerazione con maggiore obiettività la questione della tassazione di determinate rendite.

Per quanto riguarda le rendite vitalizie percepite in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, il problema è quello relativo agli accantonamenti e a questo punto mi permetto di far presente al ministro delle finanze che, siccome si sta discutendo il testo unico IRPEF da parte della Commissione dei trenta, ho predisposto un testo in cui vengono suggerite sostanziali modifiche al testo unico. Sarebbe quindi il caso, dato che la discussione andrà a finire a settembre-ottobre, di presentare qualche emendamento per risolvere questo e problemi consimili.

Questa potrebbe essere la soluzione a breve termine, per cercare di dare soddisfazione a coloro che si sono fatti carico di considerare le rendite vitalizie differenziate rispetto alle pensioni normali.

Anche la materia relativa all'articolo 6 deve essere approfondita. Non credo che questo problema possa essere risolto in sede di redazione dei testi unici, però è

un problema difficilmente risolvibile anche sulla scorta delle proposte formulate dal Governo al Senato.

Ribadisco che dobbiamo studiare una tecnica dei rimborsi più immediati per poter dare anche soddisfazione ai lavoratori dipendenti, che non sempre recuperano un premio assicurativo per l'impossibilità e l'incapacità di adempiere a certe prescrizioni di legge, con la presentazione del modello 740 per il relativo rimborso.

Dobbiamo facilitare questo rimborso con una tecnica tutta particolare, che agevoli il recupero dell'imposta a favore del contribuente.

FRANCO PIRO. Signor presidente, il gruppo socialista concorda con le valutazioni espresse dal relatore Usellini a proposito della riunione del Comitato ristretto, che ha consentito di raggiungere l'intesa pregiudiziale ad un sollecito iter del provvedimento. Il gruppo socialista compie sicuramente delle rinunce nel merito di taluni problemi. Le rinunce sono afferenti ad una questione di principio, cioè al livello minimo di tassabilità di qualsiasi rendita finanziaria.

Abbiamo accettato di confermare l'aliquota originariamente prevista dal testo licenziato da questa Commissione, poi portato al 15 per cento dall'Aula, poi riportato dal Senato al 12,5 per cento. In qualche misura portiamo la responsabilità di aver inventato una aliquota di questo tipo, giacché fummo noi insieme ai colleghi del gruppo comunista e ad altri colleghi della sinistra indipendente a prevedere una ipotesi di imposizione pari a quella attualmente gravante sulle obbligazioni, ma per la verità la prevedevamo non sul guadagno complessivo in capitale, ma sull'entità corrisposta alla fine del periodo.

Il ministro delle finanze più volte ha precisato nel corso della discussione del provvedimento che buona parte delle polizze vita che sono attualmente stipulate, sono state tante volte anticipatamente rescisse e dunque sono servite unicamente a scopi di elusione fiscale.

Noi non abbiamo inteso mettere in discussione un meccanismo che è diffuso in

altri paesi, particolarmente negli Stati Uniti, come quello dei fondi di pensione, bensì l'idea che la contribuzione volontaria debba essere sgravata con il meccanismo della deducibilità ed esentata dalle imposte alla fine del periodo considerato, mentre quella obbligatoria si trova in condizioni tutt'affatto diverse. Quando riflettiamo anche sulla crisi di efficienza di importanti strutture pubbliche preposte alla previdenza sociale, non dobbiamo dimenticare che nel corso di tutti questi anni ogni volta che abbiamo approvato un provvedimento teso a facilitare il meccanismo delle assicurazioni private senza corrispettivamente prevedere lo stesso livello di sgravio fiscale per la previdenza pubblica, abbiamo compiuto una scelta consapevole o inconsapevole di smantellamento della struttura della previdenza sociale. Ora, una cosa è riformare lo stato sociale, una cosa è tornare indietro ai tempi precedenti a Bismark, cioè indietro di cento anni.

All'inizio abbiamo rivolto un apprezzamento ai colleghi del gruppo liberale, che hanno su questo argomento espresso opinioni diverse dalla nostra, perché abbiamo inteso eliminare quell'aspetto introdotto al Senato, che prevedeva — è questo il senso dell'accordo raggiunto nel Comitato ristretto —, la tassabilità al 60 per cento delle rendite vitalizie. Per essere coerenti con noi stessi, se accettassimo questo principio, dovremmo tassare anche le pensioni al 60 per cento, in tal caso però si andrebbe a svuotare di qualsiasi significato il giudizio che abbiamo espresso sul positivo andamento delle entrate.

Non esiste alcuna possibilità di prevedere sgravi fiscali per assicurazioni volontarie, mentre rimane il livello di tassazione attualmente esistente per le pensioni. Con il massimo di coerenza, allora bisognerebbe prevedere di ridurre tutte le imposte sul sistema previdenziale. C'è la possibilità di farlo, onorevoli colleghi, a condizione che tutto il Parlamento contemporaneamente decida di tassare le rendite finanziarie attualmente esenti e quindi di accettare — è quello il senso dell'intesa raggiunta — il principio

fondamentale che viene stabilito dal provvedimento, nel quale innanzitutto per iniziativa della sinistra è stato introdotto il principio della tassazione dei capitali percepiti in dipendenza di contratti assicurativi. È un grande principio, in base al quale si comincia a tassare ciò che prima non era tassato giacché pensiamo, come l'onorevole Visco, insieme al quale abbiamo presentato degli emendamenti, che per poter pagare meno bisogna pagare tutti e su tutto. È questo il senso dell'accordo che abbiamo raggiunto.

A differenza del collega Rossi di Montelera, riteniamo che il Senato abbia ancora la possibilità di licenziare il provvedimento in questa sessione. Si tratta di fermarsi solamente per un giorno in più e vi è sicuramente la possibilità di licenziare un provvedimento che è significativo perché riduce le imposte sulle liquidazioni, in piena fedeltà alle finalità iniziali del disegno di legge. Diamo infine un giudizio positivo su come il ministro delle finanze ha condotto l'iter di questa legge e per l'intesa che è stata raggiunta con tutti i gruppi politici.

GIUSEPPE RUBINACCI. Non concordo con quanto affermato dal relatore e giudico strano l'intervento del collega Piro, il quale dice che finalmente è stata raggiunta una intesa, ma non si capisce tale intesa su cosa sia stata raggiunta e su quali basi. Dal suo intervento si deduce che l'intesa è stata raggiunta per mandare avanti un provvedimento che egli stesso riconosce iniquo e non conforme ai principi costituzionali. Molto spesso la posizione del gruppo socialista è contraddittoria rispetto a quanto affermato, in quanto riconosce l'iniquità, riconosce che vi è disparità tra risparmiatori volontari e risparmiatori che si trovano in una posizione vincolata. Si plaude ad un provvedimento che contiene tali disuguaglianze: è questo il senso dell'intervento dell'onorevole Piro.

Sin dall'inizio avevamo detto che indubbiamente, per le stesse ragioni che l'onorevole Piro ha addotto a giustificazione del suo comportamento, occorreva ri-

portare la questione ad equità, proprio eliminando la tassazione.

Non vi sono dubbi sul fatto che questo provvedimento ha ridotto la pressione tributaria gravante sull'indennità di fine rapporto; questo naturalmente ci fa piacere, ma non sino al punto da noi chiesto, cioè la completa detassazione.

Per tutte le ragioni esposte nel corso della discussione generale sul testo al nostro esame, sia in prima sia in seconda lettura, il nostro non può che essere un atteggiamento di opposizione al provvedimento.

ANTONIO BELLOCCHIO. Il gruppo comunista concorda con le conclusioni del relatore e si riserva di precisare la sua posizione in sede di dichiarazione di voto.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Rimettendomi con fiducia alla Commissione, prendo atto, accettandoli, degli accordi intervenuti e delle modificazioni proposte. Infatti, ritengo si tratti di modifiche opportune, come è stato da più parti illustrato, sulle quali vi è un accordo pressoché unanime, con la sola eccezione del gruppo del movimento sociale-destra nazionale.

Vorrei precisare, in risposta all'onorevole Serrentino che ha richiamato l'attenzione sulla possibilità di alcune modificazioni in sede di testo unico, che ho presentato lo schema di testo unico sull'IRPEF alla Commissione dei trenta; mi è costato molta fatica, soprattutto per quanto riguarda la parte delle note illustrative, ed è ovviamente responsabilità diretta mia, non solo politica ma anche tecnica.

Dico questo perché uno degli elementi che ho cercato di controllare concerne proprio i limiti ed il rispetto della delega concessa. Si trattava di una duplice delega: in primo luogo, la possibilità di modificare i provvedimenti delegati, con la cautela politica di non fare rivoluzioni, rispettando i principi di delegazione della legge dell'ottobre 1971, che in tale materia sono molto precisi; in secondo luogo, la possibilità di modificare ed integrare altri

provvedimenti legislativi, anteriori o successivi, ma nei limiti della razionalità e della lotta all'evasione, quindi con notevoli limiti.

Se la Commissione dei trenta riterrà che si possa andare oltre tali limiti ci farà delle proposte. Sono stato, comunque, piuttosto attento a non superarli. Non ritengo che la materia al nostro esame rientri nella delega medesima.

Preannuncio l'accoglimento dell'ordine del giorno predisposto dal deputato Rossi di Montelera.

PRESIDENTE. In attesa che pervengano i prescritti pareri dobbiamo sospendere la discussione per poi riprenderla, dopo che gli stessi pareri saranno stati espressi, alla prima sospensione utile dei lavori dell'aula ovvero al termine di essi.

La seduta, sospesa alle 9,50, è ripresa alle 10,30.

Seguito della discussione del disegno di legge: Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (2685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori ».

L'onorevole Nucci Mauro ha facoltà di fare il punto sullo stato della discussione.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Signor Presidente, ricordo che la relazione è stata già svolta due settimane or sono. La discussione era stata sospesa perché da parte dei colleghi socialisti e comunisti era stata sollevata una questione di competenza: si riteneva che il disegno di legge in esame dovesse essere affidato per competenza primaria alla Commissione speciale che sta esaminando i provve-

dimenti di riordino del sistema pensionistico. In quella occasione era stata chiesta una sospensione perché si avesse la possibilità di confrontarsi più ampiamente sul problema sollevato. Io feci presente ai colleghi che la Commissione speciale per il riordino pensionistico era già insediata quando la Presidenza della Camera aveva assegnato il provvedimento alla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Il conflitto di competenza è stato sciolto negativamente, nel senso che la Presidenza della Camera ha ribadito la competenza primaria della VI Commissione finanze e tesoro sul disegno di legge n. 2685.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, Relatore. Poiché sono state sciolte le riserve che avevano consigliato una pausa di riflessione, potremmo passare ad esaminare l'articolato del provvedimento.

Vorrei ascoltare ora il parere del Governo sugli emendamenti presentati dal gruppo comunista, fermo restando che come relatore esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dal Governo all'articolo 8 e la condizione contenuta nel parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti nella discussione sulle linee generali passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua contributiva, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è costituita dal trattamento economico minimo garantito, comprensivo della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

2. Detta retribuzione viene arrotondata di diecimila in diecimila lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire cinquemila.

(È approvato).

ART. 2.

Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua pensionabile è costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, diminuita dell'importo dell'indennità integrativa speciale riferita alla stessa data.

(È approvato).

ART. 3.

1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione annuo lordo diretto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile risultante dall'articolo precedente, con l'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella A, allegata alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili a pensione.

2. Trova applicazione, nei riguardi delle cessazioni dal servizio di cui al comma precedente, il secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

3. L'importo annuo della pensione diretta, come sopra determinato, è comprensivo della tredicesima mensilità.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Nei casi di morte a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione indiretto o di reversibilità è determinato con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

L'onorevole Bruzzani ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4 sostituire le parole: « gli iscritti alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » con le parole: « i dipendenti dello Stato in conformità all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, integrato dalla legge 21 luglio 1984, n. 391 ».

RICCARDO BRUZZANI. Signor presidente, prendo la parola per illustrare l'emendamento e per dimostrare la validità di ciò che abbiamo sostenuto nella riunione precedente.

Nel testo si afferma che « il trattamento di pensione indiretto o di reversibilità è determinato con le norme vigenti alla data di cessazione del servizio per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ». Invece noi affermiamo che è giusto dire per le considerazioni svolte (equiparazione agli statali) che tale trattamento deve essere identico a quello in atto per i dipendenti dello Stato, in conformità all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, integrato dalla legge 21 luglio 1984, n. 391. Cioè se gli ufficiali giudiziari, i coadiutori e gli aiutanti hanno un trattamento economico e normativo identico agli statali civili, se non si vuole equiparare, come sarebbe giusto, il loro trattamento pensionistico adesso, per lo meno è opportuno equiparare la pensione indiretta di reversibilità degli orfani maggiorenni iscritti all'università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età, come già vige per i dipendenti civili dello Stato.

Almeno questo facciamolo, per coerenza e per giustizia di trattamento, altrimenti questi soggetti vengono esclusi, non essendo stato modificato il regolamento della cassa, determinando una situazione di disparità ed una vera e propria limitazione al diritto allo studio.

E vero che resterebbero fuori da questa equiparazione altre categorie, ma pro-

prio questa è la ragione fondamentale che ci fece affermare che era opportuno che la Commissione speciale per il riordino pensionistico risolvesse la sperequazione, o direttamente oppure attraverso una equiparazione ai dipendenti civili dello Stato.

Considerato il fatto che la riforma del trattamento dei dipendenti dello Stato non è stata ancora approvata, dove è possibile introduciamo dei miglioramenti.

Spero che il sottosegretario, senatore Tarabini, da persona competente quale egli è, si dichiari favorevole alla mia proposta e spero altresì che sulla base delle nostre posizioni, nonostante la questione politica di fondo sollevata, anche l'onorevole Nucci Mauro accolga l'emendamento.

EUGENIO TARABINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Le motivazioni addotte dall'onorevole Bruzzani non sono convincenti perché il fatto che esista una disciplina diversa del rapporto di impiego non impone una disciplina correlativa per il rapporto di quiescenza.

Pur tuttavia, da parte del Governo non vi è una ragione di opposizione anche per il fatto che non vi sono implicazioni di spesa. La disciplina dei dipendenti degli enti locali, infatti, anche se è differenziata per alcuni aspetti da quella dei dipendenti statali, dal punto di vista contributivo risulta sostanzialmente uguale.

Se i gruppi sono dell'avviso di approvare l'emendamento Bruzzani, il Governo si rimette alla Commissione.

È opportuno, però, sopprimere il riferimento all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, perché la formulazione « i dipendenti dello Stato » ritengo sia sufficiente.

RICCARDO BRUZZANI. Sono d'accordo, signor sottosegretario, ma per precisione devo dire che si tratta non dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1983, n. 1092, ma della legge 21 luglio 1984, n. 391.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, Relatore. Sono favorevole all'emendamento 4. 1.

PRESIDENTE. L'emendamento 4. 1 risulta ora così formulato:

Sostituire le parole: « gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » *con le parole:* « i dipendenti dello Stato ».

Pongo in votazione l'emendamento 4. 1, favorevole il relatore e sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 5, 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione, calcolata a norma del precedente articolo 3, è aumentata di un decimo e in nessun caso può essere inferiore al cinquanta per cento, ai due terzi o al novanta per cento della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermità ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta alla seconda ovvero alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

(È approvato).

ART. 6.

1. Nei casi di pensione di reversibilità di privilegio, il trattamento originario diretto è scisso nella parte non eccedente il cinquanta per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio e nell'eventuale parte che lo eccede.

2. La prima parte è reversibile per intero e l'altra secondo le modalità previste dal precedente articolo 4.

3. La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al comma precedente. A tal fine si prende a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

(È approvato).

ART. 7.

Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'importo lordo dell'indennità diretta o indiretta una volta tanto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile, con l'applicazione dei coefficienti previsti dalla tabella B unita alla presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, con riferimento a cessazioni dal servizio anteriori alla stessa data, l'importo della pensione in godimento al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dei benefici accessori alle pensioni di privilegio, viene aumentato del venti per cento. L'importo risultante è maggiorato dell'uno per cento per ogni anno di servizio utile eccedente i quaranta.

Il Governo, anticipando il tenore del parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, l'importo della pensione in godimento al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dei benefici accessori alle pensioni di privilegio, è aumentato del 10 per cento, con effetto dal 1° luglio 1987. L'importo risul-

tante è maggiorato dell'un per cento per ogni anno di servizio utile eccedente i quaranta (8. 1).

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 8. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 8.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi e alle allegate tabelle A, B e C non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

Il contributo complessivo dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1984, per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è pari al ventotto per cento della retribuzione contributiva definita dall'articolo 1 della presente legge. L'importo del contributo personale è stabilito in misura pari al 6,50 per cento della intera retribuzione annua contributiva, comprensiva della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale.

(È approvato).

ART. 10.

Il contributo in una sola volta dovuto dall'iscritto per i servizi o periodi che vengono ammessi a riscatto in base alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile di cui al precedente articolo 2, riferita alla data della domanda, il coefficiente dell'unità tabella C relativo all'età dell'iscritto alla stessa data moltiplicato per il numero di anni ammessi a riscatto.

(È approvato).

ART. 11.

1. I coadiutori possono ottenere il riscatto dei servizi non coperti da assicurazione obbligatoria e non altrimenti utili a pensione, prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari, qualora il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari.

2. Il contributo è determinato ai sensi del precedente articolo.

(È approvato).

ART. 12.

Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, la determinazione della quota massima cedibile (all'ufficiale giudiziario, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al coadiutore, si effettua con i criteri di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, assumendo come retribuzione annua contributiva quella definita dal precedente articolo 1, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

(È approvato).

ART. 13.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 14.500 milioni a tutto il 31 dicembre 1985 e in lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Tabella A

Anni	Coefficiente	Anni	Coefficiente
0	0,23865	21	0,46800
1	0,24456	22	0,48700
2	0,25093	23	0,50700
3	0,25775	24	0,52800
4	0,26502	25	0,55000
5	0,27275	26	0,57627
6	0,28093	27	0,60253
7	0,28956	28	0,62880
8	0,29865	29	0,65507
9	0,30819	30	0,68133
10	0,31819	31	0,70760
11	0,32865	32	0,73387
12	0,33955	33	0,76013
13	0,35091	34	0,78640
14	0,36273	35	0,81266
15	0,37500	36	0,83893
16	0,38800	37	0,86520
17	0,40200	38	0,89146
18	0,41700	39	0,91773
19	0,43300	≥ 40	0,94400
20	0,45000		

(È approvata).

Tabella B

Anni	Coefficiente	Anni	Coefficiente
0	—	13	1,47264
1	0,08496	14	1,61896
2	0,17464	15	1,77000
3	0,26904	16	1,92576
4	0,36816	17	2,08624
5	0,47200	18	2,25144
6	0,58056	19	2,42136
7	0,69384	20	2,59600
8	0,81184	21	2,77536
9	0,93456	22	2,95944
10	1,06200	23	3,14824
11	1,19416	24	3,34176
12	1,33104	25	3,54000

(È approvata).

Tabella C

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
≤ 20	0,06047	43	0,16225
21	0,06490	44	0,16667
22	0,06932	45	0,17110
23	0,07375	46	0,17552
24	0,07817	47	0,17995
25	0,08260	48	0,18437
26	0,08702	49	0,18880
27	0,09145	50	0,19322
28	0,09587	51	0,19765
29	0,10030	52	0,20207
30	0,10472	53	0,20650
31	0,10915	54	0,21092
32	0,11357	55	0,21535
33	0,11800	56	0,21977
34	0,12242	57	0,22420
35	0,12685	58	0,22862
36	0,13127	59	0,23305
37	0,13570	60	0,23747
38	0,14012	61	0,24190
39	0,14455	62	0,24632
40	0,14897	63	0,25075
41	0,15340	64	0,25517
42	0,15782	≥ 65	0,25960

(È approvata).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori » (2685):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Alpini, Auleta, Bellocchio, Bianchi di Lavagna, Brina, Bruzzani, Corsi, Cuojati, D'Aimmo, Dardini, Gitti, Matarrese, Moro, Nucci Mauro, Pierino, Piro, Pollice, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Rubinacci, Sarti Armando, Serrentino, Triva, Umidi Sala.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette (2870).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette ».

Ricordo che nella seduta del 24 luglio 1985 la discussione sulle linee generali fu sospesa per consentire ai gruppi ed al Governo di riflettere sulle questioni insorte a proposito dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso relativi.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Poiché ci troviamo in una fase in cui non possiamo procedere alla votazione definitiva degli emendamenti, molti dei quali richiedono il parere della Commissione bilancio, vorrei chiedere al Governo di esprimere intanto il suo giudizio sugli emendamenti presentati finora.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento 1. 6 del relatore, prego quest'ultimo di ritirarlo, in quanto il Governo annette grande rilievo alla disposizione che limita l'aumento dell'aggio per il periodo di proroga.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 1. 7, che chiede l'esclusione dallo sbarramento dell'aumento per gli esattori per i quali operi la sospensione dei pagamenti. Si tratterebbe, in effetti, dell'unica categoria effettivamente danneggiata.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1. 8, 1. 3, 1. 4, 1. 2, 1. 5 e 1. 9; raccomando infine l'approvazione dell'emendamento del Governo 1. 1.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Propongo, a questo punto, di accantonare gli articoli e gli emendamenti, votando solo nel principio informatore l'emendamento 1. 7, ai fini della trasmissione alla Commissione bilancio.

ALFIO BRINA. Il gruppo comunista concorda con la proposta dell'onorevole Rossi di Montelera.

RENATO ALPINI. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale in linea di massima concorda con la proposta testé formulata.

Vorremmo cortesemente sapere dal Governo, anche ai fini del servizio di riscossione, se prevede vi saranno delle difficoltà per questo importante servizio nel caso in cui l'approvazione del provvedimento dovesse scivolare ad ottobre, se non oltre.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se l'iter del provvedimento si dovesse prolungare si provvederebbe come si è provveduto altre volte per il regime di proroga. In verità, il Governo ritiene che non sia necessario, perché è convinto che alla ripresa dei lavori sia possibile concludere positivamente l'iter della legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, accantoniamo momentaneamente gli articoli e gli emendamenti, tranne l'emendamento 1. 7.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione, nei principi informativi, l'emendamento 1. 7.

(È approvato).

Comunico che sarà inviato alla Commissione bilancio per il prescritto parere. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Sospendo la seduta avvertendo che essa sarà ripresa al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 11,5, è ripresa alle 19,30.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIORGIO RUFFOLO

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti 1973/B e 2701 i deputati Alinovi, Azzaro, Borgoglio, Ciofi degli Atti, Conte, Corsi, D'Aimmo, Fiori, Formica, Martarese, Merolli, Monducci, Nucci Mauro, Pumilia, Sarti Armando e Usellini sono sostituiti rispettivamente dai deputati: Sanfilippo, Lucchesi, Amodeo, Danini, Carus, Righi, Casini Pier Ferdinando, Coloni, Ferrari Marte, Becchetti, Castagnetti, Orsini Gianfranco, Russo Ferdinando, Zanini e Rubino.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1973-B); e della proposta di legge Cuojati ed altri: Modifica delle norme concernenti il trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto (2701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita » già approvato dalla Camera nella seduta del 22 maggio 1985 e modificato dal Senato nella seduta del 25 luglio 1985; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cuojati ed altri: « Modifica delle norme concernenti il trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto ».

Per il seguito della discussione prego l'onorevole Rossi di Montelera di voler sostituire il relatore onorevole Usellini.

Poiché la V Commissione bilancio è ancora riunita per esprimere il parere, sospendo la seduta per mezz'ora.

La seduta, sospesa alle 19,30, è ripresa alle 20.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, a condizione che l'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

« L'onere complessivo derivante dalla attuazione della presente legge è valutato in lire 1.340 miliardi da ripartire nel quinquennio 1985-1989.

All'onere relativo al triennio 1985-1987, valutato in ragione di lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, sul capitolo 6856 dello

stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per il 1985, utilizzando l'apposito accantonamento.

Le quote di spesa relative agli anni successivi sono determinate dalla legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio » (8. 1).

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — *Indennità di fine rapporto.* — Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell'articolo 12, sono imponibili per il relativo ammontare netto ridotto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionali; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.

Le altre indennità e somme indicate alla lettera e) dell'articolo 12 sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo. L'imposta si applica con l'aliquota determinata agli effetti del comma precedente.

Se in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto sono percepite più indennità commisurate alla durata di esso, anche se corrisposte da soggetti diversi, la disposizione del primo comma si applica a quella di maggiore ammontare netto e la disposizione del secondo comma a quelle di ammontare netto minore.

Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del primo comma non si tiene conto dell'eccedenza.

Per i redditi indicati alle lettere e), f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva ».

Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini della applicazione dell'articolo 14, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Il primo dei predetti decreti dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — *Indennità di fine rapporto.* — Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell'articolo 12, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una som-

ma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionali; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.

Le altre indennità e somme indicate alla lettera e) dell'articolo 12, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma precedente. Tuttavia le medesime indennità e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al precedente comma.

Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del primo comma non si tiene conto dell'eccedenza.

Per i redditi indicati alle lettere f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, a norma del primo comma; sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme di cui al secondo comma l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto

della liquidazione definitiva, con l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF ».

Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini della applicazione dell'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. Il primo dei predetti decreti dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano, salvo quanto stabilito nel successivo quarto comma, nei giudizi ritualmente promossi e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per la riliquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennità ed altre somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, anteriormente corrisposte se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o, se questa era stata presentata anteriormente al 1° gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto ovvero se, successivamente al 31 dicembre 1981, è stata presentata

tempestivamente la suddetta istanza. In nessun caso si fa luogo ad applicazione di maggiore imposta.

Le indennità e le altre somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge assoggettate alla ritenuta diretta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le quali non sia pendente il giudizio sono riliquidate ai sensi del precedente comma se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione del ricorso di cui al primo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto, ovvero, se il ricorso era stato presentato anteriormente al 1° gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma del predetto articolo 37.

Per i rapporti cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le somme spettanti a titolo di indennità di fine rapporto non siano state in tutto o in parte corrisposte, si applicano le norme contenute nella presente legge.

Per la liquidazione dell'imposta relativa alla indennità e alle altre somme percepite in dipendenza di rapporti di lavoro cessati negli anni dal 1974 al 1982 l'ammontare complessivo di esse è ridotto, per ciascun anno preso a base di commisurazione, di lire:

a) 135.000 per i rapporti cessati negli anni 1974-1976;

b) 225.000 per i rapporti cessati negli anni 1977-1979;

c) 370.000 per i rapporti cessati negli anni 1980-1982.

La riliquidazione dell'imposta ai sensi dei commi precedenti deve essere richiesta all'intendente di finanza con apposita istanza redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La istanza deve essere presentata entro 90

giorni dalla pubblicazione del decreto. L'intendente di finanza, verificate le condizioni di cui al primo comma, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio competente le istanze per la procedura di riliquidazione; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Fuori dalle ipotesi di cui al primo comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) non si procede alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, della maggiore imposta dovuta sulle indennità e altre somme già corrisposte, né ad accertamento d'ufficio dell'imposta dovuta sulle predette indennità e altre somme assoggettate a ritenuta;

b) non è più dovuta la maggiore imposta liquidata ai sensi del predetto articolo 36-bis ed iscritta a ruolo se alla anzidetta data non è stata ancora pagata o se non è decorso il termine per il ricorso contro il ruolo, né l'imposta accertata d'ufficio se, ricorrendone le medesime condizioni, sulle indennità e altre somme già corrisposte è stata operata la ritenuta;

c) l'imposta accertata dall'ufficio relativa a indennità e altre somme già corrisposte e non assoggettate a ritenuta è liquidata secondo le disposizioni dell'articolo 2;

d) si fa luogo a rimborso delle ritenute operate sulle indennità e altre somme anteriormente corrisposte anche a titolo di anticipazioni solo se il relativo diritto deriva dalle norme vigenti prima della predetta data.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano, salvo quanto stabilito nel succes-

sivo quarto comma, nei giudizi ritualmente promossi e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per la riliquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennità ed altre somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, anteriormente corrisposte se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o, se questa era stata presentata anteriormente al 1° gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto ovvero se, successivamente al 31 dicembre 1981, è stata presentata tempestivamente la suddetta istanza. In nessun caso si fa luogo ad applicazione di maggiore imposta.

Le indennità e le altre somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge assoggettate alla ritenuta diretta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le quali non sia pendente il giudizio sono riliquidate ai sensi del precedente comma se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione del ricorso di cui al primo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto, ovvero, se il ricorso era stato presentato anteriormente al 1° gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma del predetto articolo 37.

Per i rapporti cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le somme spettanti a titolo di indennità di fine rapporto non siano state in tutto o in parte corrisposte, si applicano le norme contenute nella presente legge.

Per la liquidazione dell'imposta relativa alla indennità e alle altre somme percepite in dipendenza di rapporti di lavoro cessati negli anni dal 1974 al 1982 l'ammontare complessivo di esse è ridotto, per

ciascun anno preso a base di commisurazione, di lire:

- a) 135.000 per i rapporti cessati negli anni 1974-1976;
- b) 225.000 per i rapporti cessati negli anni 1977-1979;
- c) 370.000 per i rapporti cessati negli anni 1980-1982.

La riliquidazione dell'imposta ai sensi dei commi precedenti deve essere richiesta all'intendente di finanza con apposita istanza redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. L'intendente di finanza, verificate le condizioni di cui al primo comma, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio competente le istanze per la procedura di riliquidazione; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'istanza può essere presentata anche nel caso di giudizi ritualmente promossi e pendenti e comporta la rinuncia ad essi.

Fuori dalle ipotesi di cui al primo comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) non si procede alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, della maggiore imposta dovuta sulle indennità e altre somme già corrisposte, né ad accertamento d'ufficio dell'imposta dovuta sulle predette indennità e altre somme assoggettate a ritenuta;

b) non è più dovuta la maggiore imposta liquidata ai sensi del predetto articolo 36-bis ed iscritta a ruolo se alla anzidetta data non è stata ancora pagata o se non è decorso il termine per il ricorso contro il ruolo, né l'imposta accertata

d'ufficio se, ricorrendone le medesime condizioni, sulle indennità e altre somme già corrisposte è stata operata la ritenuta;

c) l'imposta accertata dall'ufficio relativa a indennità e altre somme già corrisposte e non assoggettate a ritenuta è liquidata secondo le disposizioni dell'articolo 2;

d) si fa luogo a rimborso delle ritenute operate sulle indennità e altre somme anteriormente corrisposte anche a titolo di anticipazioni solo se il relativo diritto deriva dalle norme vigenti prima della predetta data.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

È in ogni caso riliquidata ai sensi del primo comma dell'articolo 4 l'imposta dovuta sulle indennità e altre somme percepite a decorrere dal 1° gennaio 1983. La riliquidazione deve essere richiesta ai sensi del quinto comma del predetto articolo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

È in ogni caso riliquidata ai sensi del primo comma dell'articolo 4 l'imposta dovuta sulle indennità e altre somme percepite a decorrere dal 1° gennaio 1980. La riliquidazione deve essere richiesta ai sensi del quinto comma del predetto articolo.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di de-

cesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 15 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Resta ferma la disposizione dell'articolo 10, primo comma, lettera l), ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute di cui al precedente comma alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente, entro il 31 marzo, la dichiarazione di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti, delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state commisurate.

L'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare

del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione. Resta ferma la disposizione dell'articolo 10, primo comma, lettera l), ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute di cui al precedente comma alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate e devono presentare annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti, delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono state commisurate.

L'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi ».

Le rendite percepite in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono imponibili per il 60 per cento del loro ammontare.

I soggetti tenuti ad effettuare il conguaglio previsto dagli articoli 23, terzo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell'operare il predetto conguaglio possono tener conto, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, dei premi pagati dal lavoratore dipendente per assicurazioni sulla vita e deducibili dal reddito a norma dell'articolo 10, primo comma, lettera l), del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Gli onorevoli Triva ed altri hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 6 sostituire le parole: « del 12,5 per cento » con le seguenti: « del 15 per cento ».

6. 1.

Sopprimere il quarto comma dell'articolo 6.

6. 2.

L'onorevole Piro ha presentato i seguenti due emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 6 sostituire le parole: « del 12,5 per cento » con le seguenti: « del 18 per cento ».

6. 3.

Sopprimere il quarto comma dell'articolo 6.

6. 4.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Tra i contributi di cui al secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si intendono compresi, per un ammontare massimo non superiore a quello indicato alla lettera c) dell'articolo 10 del predetto decreto, i premi pagati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del lavoratore, per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni stipulate a favore del personale dipendente in ottemperanza a contratti collettivi e ad accordi o regolamenti aziendali. L'ammontare dei premi pagati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge deve

essere indicato nel certificato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

6. 5.

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 6.

6. 6.

Gli onorevoli Visco e Piro hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo 6-bis:

« A partire dal 1° gennaio 1986 non sono più deducibili i premi sulle assicurazioni sulla vita in sede di imposta sul reddito delle persone fisiche ».

6. 0. 1.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore f.f.* Signor presidente, anche a seguito degli accordi intervenuti in sede di Comitato ristretto e nella seduta di questa mattina della Commissione, la situazione degli emendamenti proposti è la seguente.

Chiedo all'onorevole Piro di ritirare il suo emendamento 6. 3, così come lo chiedo all'onorevole Triva per l'emendamento 6. 1. Sono invece favorevole agli identici emendamenti 6. 2 e 6. 4. Sono ovviamente favorevole all'emendamento presentato dal relatore Usellini, soppressivo dell'ultimo comma, mentre l'emendamento 6. 5 sarebbe precluso qualora venisse approvato il precedente. Chiedo ai presentatori di voler ritirare anche l'emendamento 6. 0. 1.

FRANCO PIRO. Debbo motivare, signor presidente, il ritiro dell'emendamento 6. 3, che era stato firmato anche dal collega Visco e che aveva lo scopo di richiamare l'attenzione su ciò che la Commissione ben sa: il testo del Senato introduce una aliquota che è inferiore alla aliquota minima della tassazione. Debbo considerare però che, poiché un'aliquota viene intro-

dotta e viene recuperata materia imponibile, la ragione per la quale ritiriamo l'emendamento è che le intese che sono state stipulate in ambito parlamentare ci consentono di essere soddisfatti del punto di equilibrio che è stato raggiunto. Per queste ragioni ritiro l'emendamento 6. 3.

RUBES TRIVA. Signor presidente, dovrei ripetere in parte le motivazioni svolte dal collega Piro. La motivazione fondamentale per il ritiro dell'emendamento 6. 1 è rappresentata dall'intesa abbastanza soddisfacente che è stata raggiunta e dall'urgenza di concludere e di interrompere una buona volta il continuo rinvio da un ramo all'altro del Parlamento.

VINCENZO VISCO. Ritiro l'emendamento 6. 0. 1, come avevo anticipato durante la riunione del Comitato ristretto.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole agli identici emendamenti 6. 2 e 6. 4, e all'emendamento 6. 6 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti 6. 2 e 6. 4, favorevoli relatore e Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 6, favorevole il Governo.

(È approvato).

Risulta, pertanto, precluso l'emendamento 6. 5.

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo 7, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

La riliquidazione dell'imposta, richiesta ai sensi del quinto comma dell'articolo 4, sarà effettuata nell'anno 1986 per le indennità e le altre somme percepite nell'anno 1980 ovvero percepite anche in anni antecedenti quando ricorrono le condizioni previste nello stesso articolo 4; nell'anno 1987 per le indennità e le altre somme percepite nell'anno 1981; nell'anno 1988 per le indennità e le altre somme percepite negli anni successivi.

Sulle somme rimborsate a seguito della riliquidazione dell'imposta decorrono gli interessi, nella misura del 6 per cento per ciascun semestre solare, dal 1° gennaio 1986 fino alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento concernente il rimborso dell'imposta, escludendo dal computo il semestre in cui tale ordinativo è emesso.

(È approvato).

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo successivo nel seguente testo:

ART. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985 utilizzando l'apposito accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato ha approvato questo articolo nell'identico testo della Camera, che, a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 7, è diventato articolo 8.

In data odierna la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere: « Parere favorevole a condizione che il

primo comma dell'articolo 8 sia così riformulato:

« L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 1.340 miliardi da ripartire nel quinquennio 1985-1989.

All'onere relativo al triennio 1985-1987 valutato in ragione di lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-1987, sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1985 utilizzando l'apposito accantonamento.

Le quote relative ai successivi esercizi saranno determinate con legge finanziaria ».

Sulla scorta del parere espresso dalla V Commissione, il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 1.340 miliardi da ripartire nel quinquennio 1985-1989.

All'onere relativo al triennio 1985-1987, valutato in ragione di lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1985, utilizzando l'apposito accantonamento.

Le quote di spesa relative agli anni successivi sono determinate dalla legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

8. 1.

LUIGI ROSSI DI MONTELERÀ, *Relatore f.f.* Sono favorevole all'emendamento 8. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 8. 1 interamente sostitutivo dell'articolo 8.

(È approvato).

L'articolo 9 non è stato modificato. Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Rossi di Montelera e Moro hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

preso atto che durante la discussione del disegno di legge relativo al trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto è stato sollevato anche il problema del trattamento fiscale delle rendite vitalizie, che in questa fase si è ritenuto di non dover modificare,

impegna il Governo

ad approntare misure idonee a favorire, nel rispetto di una equità fiscale complessiva, lo sviluppo di forme di previdenza integrativa volontaria, difendendo e tutelando il risparmio di medio e lungo periodo che si costituisce a tali fini ».

0/1973/1/6

Gli onorevoli Piro, Triva, Bellocchio e Colucci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

preso atto che durante la discussione del disegno di legge concernente il trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto è stato sollevato il problema del trattamento fiscale delle rendite vitalizie nell'ambito della giusta decisione di sottoporre ad imposizione i guadagni di capitale conseguiti mediante le assicurazioni private,

impegna il Governo

a garantire l'identico trattamento fiscale tra le forme di previdenza integrativa

volontaria costituite sia presso il sistema privato sia presso il sistema pubblico di sicurezza sociale, allo scopo di evitare che trattamenti fiscali di favore rechino pregiudizio alla riforma pensionistica e alla possibilità di costituire un sistema di fondi-pensione che prevedano l'estensione della previdenza integrativa sia pubblica che privata ».

0/1973/2/6

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta i due ordini del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Relatore f.f.* Anche a nome del gruppo democratico cristiano, dichiaro di non insistere per la votazione del nostro ordine del giorno.

FRANCESCO PIRO. Anche noi non insistiamo per la votazione del nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

GIUSEPPE RUBINACCI. È nota la nostra posizione sul provvedimento oggi al nostro esame: il MSI-destra nazionale non voleva la tassazione delle indennità di fine rapporto, così come non auspicava la tassazione dei capitali corrisposti in seguito a contratti di assicurazione sulla vita. Tale convincimento deriva dalla considerazione del carattere e della natura previdenziale delle indennità e dei capitali di cui ci stiamo occupando ed altresì dal fatto che siamo convinti che per ragioni di ordine sociale, il settore assicurativo non vada gravato da nuove imposizioni dal momento che la situazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è nota a tutti.

Nel corso della discussione abbiamo tentato di far convergere i gruppi politici

sulla necessità di ricorrere ad una generale detassazione (non parziale) del settore delle assicurazioni sulla vita e delle indennità di fine rapporto, spinti non solo da un obiettivo di equità sociale, ma anche giuridica e costituzionale.

Nel corso della discussione sulle modifiche apportate dal Senato al provvedimento oggi in discussione, il gruppo del MSI-destra nazionale ha accettato e votato alcuni emendamenti che abbiamo ritenuto migliorativi rispetto al precedente testo approvato dalla Camera. Così è avvenuto, per esempio, a proposito del primo comma dell'articolo 6 laddove si portava la tassazione sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, dal 15 al 12,5 per cento, ed, ancora, laddove le rendite percepite in dipendenza dei medesimi contratti sono state rese impossibili per il 60 per cento del loro ammontare ed il fatto che sia stato approvato un emendamento soppressivo, non ci ha trovati favorevoli.

Comunque sull'intero provvedimento esprimiamo parere contrario perché siamo convinti che se la Corte costituzionale avesse adempiuto ai propri doveri, emanando le proprie sentenze senza attendere l'espressione di volontà dell'esecutivo, avremmo avuto ragione, perché siamo convinti — ripeto — che una sollecita pronuncia della Corte avrebbe portato alla detassazione delle indennità e dei cespiti, ponendo i lavoratori dipendenti in una situazione migliore.

Per queste ragioni, signor presidente, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà contro il provvedimento oggi esaminato.

RUBES TRIVA. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento per alcune ragioni fondamentali. Il testo al nostro esame può essere considerato diviso in due parti separate e distinte, che anche nella nostra proposta di legge originaria erano connesse e collegate perché partivano da un unico disegno di giustizia, il che non trovava invece corrispondenza nel testo iniziale presentato dal Governo.

Di fronte all'esigenza di rivedere i criteri di tassazione delle liquidazioni, il no-

stro gruppo, come i colleghi ricorderanno, aveva presentato una proposta di legge, che insieme ad una nuova disciplina della tassazione delle liquidazioni introduceva il principio della tassazione delle assicurazioni. Fra i testi presentati all'origine, il nostro è stato l'unico che tendeva ad affermare anche questo principio e si ispirava indubbiamente al fatto che le assicurazioni sulla vita hanno attinenze corpose con le liquidazioni, ma tendeva soprattutto a collocarsi nella linea del rigore e della riduzione delle evasioni.

Questa nostra posizione è stata accolta in linea di principio, anche se la soluzione che è stata definitivamente data non ci soddisfa completamente. Teniamo conto del fatto che questa Commissione ha soppresso la detassazione delle rendite, che il Senato aveva introdotto, ma soprattutto del fatto che il principio è stato accolto e che si apre la possibilità di introdurre una più corretta tassazione anche di questo cespite, e ciò ci induce a considerare molto positivamente l'esito della battaglia che abbiamo condotto.

Per la parte che riguarda le liquidazioni, la posizione del PCI per quanto attiene la retrodatazione al 1980 si fondeva sull'esigenza di creare nei contribuenti il massimo di fiducia nella pubblica amministrazione, la quale (di fronte al fatto che organi di propria emanazione come le commissioni tributarie avevano riconosciuto non infondata l'eccezione di incostituzionalità presentata in sede di ricorso contro il trattamento fiscale applicato alle liquidazioni) aveva atteso e tenuto in sofferenza le varie pensioni da molti e molti anni, potendo solo in presenza di una sentenza della Corte considerare utile e legittimo il diritto di quei pensionati che erano stati liquidati con il vecchio trattamento fiscale e procedere in tal caso alla riliquidazione del trattamento.

Se i colleghi ricordano, noi sostenemmo che i diciotto mesi previsti legittimamente dalla legge dovevano essere applicati a far tempo dalla prima ordinanza di accoglimento della non infondatezza

della eccezione di incostituzionalità. Il caso ha voluto che i diciotto mesi dalla prima ordinanza coincidano all'incirca con il 1° gennaio 1980. Questo principio da noi sostenuto è stato finalmente accolto.

Una questione che ci lascia molto perplessi sia per il metodo seguito, sia per le conseguenze che ne deriveranno, è la copertura così come è stata formalizzata al Senato e successivamente modificata dalla Commissione bilancio di questa Camera.

Noi abbiamo formulato proposte di copertura, nel senso di utilizzare nel 1985 i residui passivi disponibili negli stanziamenti della difesa. Ciò consentiva una copertura certa e il rimborso della spesa fra il 1985 e il 1987 e non rimandava fino al 1988 il rimborso di tutta una serie di liquidazioni. Ciò non è stato accolto e la copertura a questo punto slitta al 1988, anche se apprezziamo la quantificazione effettuata dalla V Commissione bilancio. Malgrado ci siano ombre su questo provvedimento sul fronte delle assicurazioni e della copertura, il nostro gruppo esprimerà ugualmente voto favorevole al testo definitivo.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Desidero annunziare il voto favorevole del gruppo della DC, che è convinto che questo provvedimento rappresenti un fatto importante.

Innanzitutto ci soddisfa il fatto che si sia introdotto nella legislazione un metodo di determinazione dell'imponibile e dell'imposta che è coerente con i segnali di incostituzionalità, che erano intervenuti dalla Corte costituzionale. In secondo luogo, abbiamo realizzato complessivamente, attraverso un nuovo metodo, una detassazione che in termini globali è intorno al 20-25 per cento. Questo ci sembra un segnale di qualche rilievo nei confronti dei redditi da lavoro dipendente. Tenendo presente che si tratta di redditi che vengono acquisiti nel momento in cui il lavoratore esce dal sistema produttivo, nel corso del dibattito abbiamo posto una questione di principio, relativa al trattamento da riservare a quei cittadini che non avevano pre-

sentato ricorso in questi anni, nella convinzione che le leggi dello Stato fossero sempre coerenti con la Costituzione. Abbiamo posto il problema se fosse equo che chi non si era tutelato perché fiducioso nello Stato e nelle sue leggi, dovesse subire una penalizzazione rispetto a chi invece, o per una particolare sensibilità o perché opportunamente assistito o semplicemente perché cittadino litigioso, aveva invece attivato gli strumenti di autotutela.

Proprio perché ponevamo una questione di principio, la proposta originaria era anch'essa di principio e individuava nel termine ordinario di prescrizione di dieci anni il punto di riferimento al quale agganciarci. Ci rendevamo conto di cosa significasse per la finanza pubblica, comprendendo la delicatezza del momento che attraversiamo. Abbiamo pertanto assecondato i tentativi di individuare punti di riferimento che comportassero costi più ridotti. Il voto del Senato ha aperto una strada a quella data del 1980, a cui va il nostro consenso come gruppo e quello mio personale.

In particolare, fra gli altri abbiamo visto affermato un principio della nostra proposta originaria, cioè lo scaglionamento del rimborso in una pluralità di anni, che abbiamo visto respingere qui come proposta velleitaria e impraticabile e che vediamo riproposto come unico modo di risolvere la questione.

Per quanto riguarda le assicurazioni sulla vita, abbiamo assecondato l'orientamento di altri di recuperare a tassazione anche questo comparto di redditi da capitale. Ritenevamo che fosse più opportuna una trattazione sistematica di questo problema in una sede propria, ma quando ci è stata posta la questione non abbiamo esitato ad assecondare la proposta di una tassazione, operando — per altro questo risulta dagli atti e dalla normativa scritta — sulla proposta originaria, che aveva qualche aspetto di forzatura, perché si stabilisse una tassazione di un certo equilibrio. Si è affermato un principio: sulle aliquote si discuterà man mano che il sistema complessivo della tassazione dei redditi da capitale andrà a regime.

Abbiamo rinviato ad altra sede il discorso della tassazione delle rendite vitalizie, modificando il testo del Senato, convinti come siamo che questo problema sia più opportunamente esaminabile in sede di determinazione del regime fiscale di tutte le rendite che provengono da pensioni, sia formate attraverso il sistema pubblico, sia attraverso il sistema privato.

In conclusione, quindi, un'adesione convinta del gruppo della democrazia cristiana che si compiace con gli altri gruppi per lo sforzo profuso per giungere a comuni terreni attraverso la ricerca che ha visto qualcuno di noi (persone o gruppi) rinunciare a qualcosa per un risultato positivo.

Bisogna rilevare anche l'impegno del ministro e del sottosegretario i quali hanno cercato il continuo confronto con la maggioranza e con le opposizioni, accettando con senso di responsabilità le determinazioni che il Parlamento sa darsi in queste circostanze.

FRANCO PIRO. Il gruppo socialista annuncia il voto favorevole al provvedimento oggi al nostro esame innanzitutto perché riduce un'imposta speciale sui redditi di molti lavoratori dipendenti quale quella sulle indennità di liquidazione. In prospettiva, infatti, tale istituto dovrà essere abolito perché nell'ambito delle nuove relazioni industriali, definite dal nuovo livello della contrattazione collettiva, appare ormai arcaico.

Nel corso del dibattito svoltosi in questa Commissione, i gruppi socialista e comunista hanno cercato di contenere quel « circuito perverso » per il quale il settore privato veniva favorito, negando, anche con incisività, lo sviluppo della previdenza del settore pubblico.

Il provvedimento contiene anche l'importante principio della retroattività di alcuni suoi effetti, principio che parte dalla considerazione che non può essere premiato soltanto il cittadino che, per vari motivi venuto a conoscenza dei suoi diritti violati, ha avuto la possibilità di ricorrere a strumenti di tutela legale.

Con questo disegno di legge si recupera inoltre parte della quota di reddito imponibile e si stabilisce un importante principio secondo il quale per poter pagare meno, bisogna pagare tutti e su tutto.

Ecco perché, onorevoli colleghi, siamo stati favorevoli ad introdurre la tassazione dei redditi da capitale conseguiti in base a polizze di assicurazione sulla vita che nella maggior parte dei casi sono stipulate a fini di elusione fiscale e non di previdenza. L'ammontare stimato del capitale proveniente dalle rescissioni dei contratti avvenute lo scorso anno è di 350 miliardi di lire: ciò dimostra che quanto più permangono nel nostro sistema delle guarentigie, più si ricorre agli introiti dello Stato provenienti dalla imposizione sui redditi dei lavoratori dipendenti i quali non possono sfuggire alle imposte.

In conclusione, onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento di giustizia che favorisce innanzitutto quei lavoratori dipendenti che hanno meriti e professionalità, ma che tante volte sono stati puniti dai meccanismi fiscali; essi torneranno presto ad avere fiducia nello stato di diritto ed in un Parlamento ed in un Governo che non si fanno anticipare dagli organi giurisdizionali.

VINCENZO VISCO. Confermo questa sera la valutazione sostanzialmente positiva che ebbi a dare del provvedimento in occasione della discussione svoltasi in prima lettura in Assemblea.

Il disegno di legge aveva come obiettivo principale quello di affrontare una probabile illegittimità adombrata dalla Corte costituzionale in una propria ordinanza e l'obiettivo, altresì, di risolvere un problema della parità di trattamento tra i contribuenti.

Il provvedimento che andiamo a votare raggiunge i due risultati in modo sostanzialmente accettabile, anche se non ritengo questo il sistema ottimale per conseguirli.

Vorrei ricordare che l'opposizione della sinistra indipendente aveva presentato una proposta contenente un sistema di

soluzione tecnica che per vari aspetti era più « titolato » come fu riconosciuto allora. Questo va ricordato perché vi erano diverse possibilità di soluzione, il Governo prospettò una soluzione rispettabile, ma ne furono presentate altre più corrette che, tra l'altro, avevano la caratteristica non trascurabile di prevedere una pressione fiscale inferiore a quella prospettata dalla proposta governativa.

Un altro aspetto apprezzabile del disegno di legge oggi in discussione è l'estensione della tassazione ai capitali riscossi in seguito ad assicurazioni sulla vita. Era necessario, infatti, cominciare ad introdurre nella legislazione un limite a forme surrettizie di previdenza integrativa.

L'estensione della retroattività dell'applicazione del provvedimento, a mio avviso non era necessaria, comprendo e rispetto le questioni amministrative che derivano dal meccanismo dei rimborsi. Il problema di fondo di questo disegno di legge era la sua legittimità costituzionale e non la detassazione delle liquidazioni, per cui nel complesso ritenevo soddisfacente la soluzione adottata in prima lettura dalla Camera. D'altra parte, devo dire che il compromesso raggiunto da tutti i gruppi parlamentari ha portato a risultati soddisfacenti. Rimaneva in sospeso la questione della copertura alla quale avevo subordinato il mio voto finale, ma almeno si è riconosciuta la necessità di trovarla al più presto.

Considerato questo insieme di ragioni non vedo alcun motivo per modificare il voto di astensione che avevo espresso in Assemblea in sede di prima approvazione, voto che confermo perché di sostanziale adesione alla legge così come è stata formulata.

PIETRO SERRENTINO. Signor presidente, onorevoli colleghi, il gruppo liberale per mio tramite aveva assunto un atteggiamento di astensione sul voto finale del provvedimento in Assemblea, in prima lettura. Il motivo fondamentale era che, dopo aver concordato una certa percentuale sulla tassazione delle rendite da capitale a seguito di confazione di polizze

vita, era stato poi modificata con un emendamento la misura di questa tassazione. Oggi il nostro atteggiamento deve mutare, perché in un dibattito serio fra maggioranza e opposizione sono state trovate delle linee di intesa che mi sembrano assai lodevoli. Il nostro consenso positivo o negativo era legato al rispetto delle indicazioni della Corte costituzionale.

Oggi posso esprimere quindi il mio consenso, anche perché il metodo seguito ha consentito di ristabilire l'equità nel settore, il cui assetto era tanto contestato e soprattutto recava danno ai due sistemi di previdenza in vigore nel nostro paese, quello di carattere obbligatorio che si attua attraverso l'accantonamento al fondo liquidazioni, e quello di carattere volontario, che si costituisce attraverso libera contrattazione con le compagnie di assicurazione.

Dobbiamo esprimere la nostra soddisfazione per la soluzione trovata per il lavoro dipendente e per le liquidazioni. Con l'occasione debbo esprimere una raccomandazione, che credo possa essere fatta propria da tutti i gruppi e da tutti i colleghi.

Invito il Governo ad approntare i moduli di richiesta per i relativi rimborsi, da inoltrare presso l'intendenza di finanza, perché con un modulo preconstituito si facilita il lavoro degli uffici e del contribuente richiedente il rimborso. Il Governo dovrebbe tenere conto di questa esigenza, avendone per altro tutto il tempo.

Per quanto riguarda il ridimensionamento dell'imposizione sulle rendite vitalizie, che è stato eliminato in seguito alla soppressione delle disposizioni che lo prevedevano, debbo dire che mi sono persuaso dal dibattito in Commissione che questa materia deve essere rivista nella logica e nell'ambito di una serie di provvedimenti che debbono essere affrontati in sede dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposizione di carattere obbligatorio prevista dalla legge per determinati accumuli di previdenza e di liquidazioni. Se questo è il motivo, bene abbiamo fatto a rinviare il problema, perché si possa passare ad un esame della

materia che sia corretto e soprattutto non viziato da precedenti posizioni prese in un determinato settore. Abbiamo la strada libera per considerare una materia delicata per coloro che nel nostro paese credono nel risparmio, nella previdenza e nella possibilità di poter trovare, con una certa rivalutazione al di là di quella che è la situazione economica e finanziaria del paese, ciò che hanno risparmiato negli anni di maggiore attività.

Per quanto riguarda il problema dei rimborsi che debbono essere effettuati per i lavoratori dipendenti, per le polizze di assicurazione di carattere volontario, dovrà essere studiata una meccanica molto semplice: ciò dovrà avvenire a mio avviso solo attraverso un rimborso, che non potrà essere che tempestivo, fatto da parte dello Stato, quando il lavoratore dipendente, avendo anticipato l'imposta, ne chiede il rimborso avendone il diritto. Una meccanica semplificata consentirebbe in tempi brevi di ristabilire l'equità:

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione

sulla vita » (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1973-B):

Presenti	34
Votanti	33
Astenuti	1
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1973-B risulta assorbita la proposta di legge Cuojati ed altri n. 2201.

Hanno preso parte alla votazione:

Sanfilippo, Auleta, Lucchesi, Bellocchio, Bianchi di Lavagna, Amodeo, Brina, Bruzzani, Danini, Colucci, Righi, Casini Pier Ferdinando, Da Mommio, Dardini, Coloni, Ferrari Marte, Becchetti, Memmi, Castagnetti, Moro, Orsini Gianfranco, Patria, Pierino, Piro, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Rubinacci, Ruffolo, Serrentino, Triva, Umidi Sala e Rubino.

Si è astenuto: Visco.

La seduta termina alle 20,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
